

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

- Datore_Lavoro_Pubblico Datore_lavoro_Privato CSP/CSE Dirigente Responsabile_Lavori
 Committente Preposto RSPP Lavoratore
 Altro

Esito

- Assoluzione
 Condanna Pena detentiva Pena detentiva+pecuniaria Pena pecuniaria Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso Risarcimento alla costruita parte civile
Altri elementi

Quantum

- 1* Grado
 2* Grado
 precedente cassazione
 Precedente appello

Classificazione evento

- Infortunio Malattia Non riguarda un infortunio
 Lesioni Morte

Soggetto leso

- Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Ulteriori soggetti lesi
 Altro Salute Sicurezza

Fattispecie

Tipologia del luogo di avvenimento

- Privato Pubblico Cantiere Ufficio
 Fabbrica Altro

Principio di diritto

Numero scheda Sentenza

Pagina 1 di 2

La sentenza impugnata evidenzia che i due operai individuati sul cantiere e non inviati a visita medica risultavano avviati al lavoro due giorni prima del controllo, ma erano sprovvisti di qualunque documentazione idonea ad attestare la loro regolare presenza in cantiere, nonché di qualunque forma previdenziale ed assicurativa. Dall'altro le censure non allegano, né documentano che, nella specie, si sia trattato di prestazione meramente occasionale, unica ipotesi in relazione alla quale si è esclusa la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 18, comma 1, lett.g), D.Lgs. n.81 del 2008 (per questa ipotesi cfr. Sez. 3, n.30923 del 18/09/2020, Carnio, Rv. 280689-01).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile
annullamento senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cpsì deciso in data 7 giugno 2024.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.